ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-10 del 04/01/2022
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 14165 del 08/10/2019) con scadenza di validità in data 07/10/2034, per l'impianto destinato ad attività di Produzione farmaci per uso animale e sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, intestato alla società FATRO SPA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-9 del 03/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattro GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 14165 del 08/10/2019) con scadenza di validità in data 07/10/2034, per l'impianto destinato ad attività di Produzione farmaci per uso animale e sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, intestato alla società FATRO SPA.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA**[2]**)** relativo alla società FATRO SPA (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) per l'impianto destinato ad attività di Produzione farmaci per uso animale e sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019, con scadenza di validità in data 07/10/2034, e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 14165 del 08/10/2019 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-0067 del 11/01/2021, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornato** unito al presente

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

atto, quale parte integrante e sostanziale nonché sostitutivo dell'Allegato B in corso di validità, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società FATRO SPA (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) con sede legale in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica ad ARPAE AACM in data 12/10/2021 (PG/2021/157423) e confluito nella **Pratica SINADOC 29646/2021,** la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di dismissione dell'esercizio di alcune emissioni e attivazione di una nuova emissione, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- ARPAE AACM con nota PG/2021/169492 del 04/11/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- La Società con nota del 25/11/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/11/2021 al PG/2021/183633, ha trasmesso la documentazione integrativa, ai fini dell'avvio formale del procedimento amministrativo ai sensi del D.P.R. 59/2013 art.6 di modifica non sostanziale di AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con nota Prot. n. 19134 del 03/12/2021, pervenuta agli

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

atti di ARPAE-AACM in data 03/12/2021 al PG/2021/186968, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/11/2021.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi ed impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale con aggiornamento dell'Allegato B relativo alla matrice emissioni in atmosfera del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 e rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice con provvedimento Prot. n. 14165 del 08/10/2019 (successivamente modificato ed integrato da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-0067 del 11/01/2021, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 07/10/2034**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 29/12/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [5]

(*determina firmata digitalmente*) [6]

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

[6] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto FATRO Spa

comune di Ozzano dell'Emilia - via Emilia n° 285

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario svolta dalla FATRO Spa nello stabilimento posto in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FATRO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE VAP 1500 – 1,213 MW

Portata massima	1800	Nm^3/h
Altezza minima	12	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	100	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	35	mg/Nm^3

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU IMPIANTI REPARTI SOLIDI ORALI E PREMISCELE MEDICATE (BETALATTAMICI E NON BETALATTAMICI) LIQUIDI ORALI

Portata massima	21000	Nm^3/h
Altezza minima	9	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E40
PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE REPARTO NUOVO STABILIMENTO

Portata massima	12100	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	12	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20	mg/Nm^3

EMISSIONE E42
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU POSTAZIONE DI RISCALDAMENTO SOLVENTI

Portata massima	4200	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	1	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20	mg/Nm^3

EMISSIONE E44
PROVENIENZA: COGENERAZIONE A GAS NATURALE

Portata massima (*)	5700	Nm^3/h
Altezza minima	9.30	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	250	mg/Nm^3

Monossido di carbonio …….....…… 300 mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) ….....……... 35 mg/Nm^3

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.
Ai sensi dell'art 273-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi il gestore di impianto dovrà presentare, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 entro i termini ivi indicati.

EMISSIONE E45
PROVENIENZA: TIMBRATRICE INK-JET REPARTO CONFEZIONAMENTO

Portata massima .....…….. 900 Nm^3/h
Altezza minima .....……... 8 m
Durata massima .....……. discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..……. 20 mg/Nm^3

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E46
PROVENIENZA: LOCALE POLVERI ORALI E SALA PESATE BETALATTAMICI

Portata massima .....……... 5000 Nm^3/h
Altezza minima .....…… 8 m
Durata massima .....……... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……... 5 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E47
PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SOLUZIONI ORALI

Portata massima .....…….. 6000 Nm^3/h
Altezza minima .....…… 8 m
Durata massima .....…….. 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..……. 20 mg/Nm^3

EMISSIONE E48
PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SALA PESATE

Portata massima .....…….. 8000 Nm^3/h
Altezza minima .....……... 8 m
Durata massima .....…… 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……... 5 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E49
PROVENIENZA: FORNO ESSICCATORE REPARTO SOLIDI ORALI

Portata massima .....……... 700 Nm^3/h
Altezza minima .....…… 8 m
Durata massima .....…….. 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..……... 20 mg/Nm^3

EMISSIONE E50
PROVENIENZA: ASPIRAZIONI SU MOLA - REPARTO OFFICINA

Portata massima .....……. 800 Nm^3/h
Altezza minima .....……. 10 m
Durata massima .....…….. saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....…… 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale. Il Gestore di impianto dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

EMISSIONE E55
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SOLVENTI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima .....…… 1200 Nm^3/h

Altezza minima .....…… 10 m
Durata massima .....…….. 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale) ..…… 20 mg/Nm^3

EMISSIONE E56
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima .....…….. 3000 Nm^3/h
Altezza minima .....……... 10 m
Durata massima .....…… 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare .....……... 5 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtro stesso.

EMISSIONE E52
PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE BABCOCK ESM 3000 – 2,3 MW

Portata massima .....……. 1800 Nm^3/h
Altezza minima .....…….. 12 m
Durata massima .....……. 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare …….....…….. 5 mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2) .....…….. 250 mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) ….....……. 35 mg/Nm^3

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particellare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

EMISSIONI E2 – E3 - E4 – E53
PROVENIENZA: CAPPA ASPIRAZIONE CQ
EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32 – E33 – E35 – E36
PROVENIENZA: CAPPA ASPIRAZIONE LABORATORI
EMISSIONE E51
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU STRUMENTO ASSORBIMENTO ATOMICO
EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CAPPA DI ASPIRAZIONE VACCINI
EMISSIONI E60 - E61
PROVENIENZA: CAPPA DI ASPIRAZIONE CQ

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONI E25 – E26 – E27
PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E23 – E43
PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA
EMISSIONE E28
PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE ELETTRICO DI SOCCORSO
EMISSIONE E34
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI CONFEZIONATI
EMISSIONE E37
PROVENIENZA: SCARICO STUFA DI STERILIZZAZIONE AD ARIA
EMISSIONE E38
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO AD ANELLO LIQUIDO
EMISSIONE E41
PROVENIENZA: STUFE DI STERILIZZAZIONE A VAPOR D'ACQUA
EMISSIONE E54
PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE POLVERI BETA LATTAMICHE
EMISSIONE E58
PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE
EMISSIONE E59
PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE A GASOLIO
EMISSIONE E62
PROVENIENZA: ELETTROPOMPA A GASOLIO DI SCORTA SISTEMA ANTINCENDIO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme

tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: metodo UNI EN 15259:2008
- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- UNI EN 14790:2017 per la determinazione della umidità – vapore acqueo;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/Nm^3) per la determinazione del materiale particellare o polveri totali;
- Metodo UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc..) per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000), ISO 10849 (metodo di misura automatico); analizzatori automatici (celle elettrochimiche, IR, UV, FTIR) per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un

corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'attività svolta dalla Società FATRO Spa nello stabilimento di via Emilia n° 285 ad Ozzano dell'Emilia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 7 ossia

attività di Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 20 del DLgs n°152/06 parte quinta). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato.

La società FATRO Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. Le presa di campionamento dei punti di emissione, debbono essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società FATRO Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, le seguenti periodicità:
    - semestrale per i punti di emissione E9, E46, E56;
    - annuale per i punti di emissione E40, E42, E44, E47, E48, E49, E55;
    - annuale per il solo inquinante ossidi di azoto per i punti di emissione E6, E52.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FATRO Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA.

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc n°29646/2021

Documento redatto in data 17/12/2021

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.